



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGC.LND.Lombardia) | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 79 del 06/03/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	2
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	2
3.2 SEGRETERIA	2
4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	3
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	3
6. CALCIO FEMMINILE	3
6.1 SEGRETERIA	3
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	3
7. CALCIO A CINQUE	3
7.1 SEGRETERIA	3
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA	3
8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	4
10. PROCURA FEDERALE	9
11. RETTIFICHE	9
12. LEGENDA	9
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	9

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 26.2.2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Mudugno e Avv. Ernesto Caracciolo (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo società ASD RIVER FOOTBALL CLUB

Categoria Allievi U16 Prov. – Girone A

Gara del 31.01.2026 tra ASD S.EGIDIO E S.PIO X - ASD RIVER FOOTBALL CLUB

C.U. n. 38 della Delegazione Provinciale di Mantova datato 05.02.2026

[OMISSIS]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

RIGETTA

il Reclamo proposto dalla società A.S.D. River Football Club 2014 in ogni sua parte, confermando integralmente la squalifica di n. 5 giornate effettive di gara già inflitta al calciatore Fakiti Rayan;

Dispone l'addebito della relativa tassa di reclamo.

Reclamo della società A.S.D. AURORA OMBRIANO

Campionato 3° Categoria, Girone A

GARA del 01.02.2026 tra A.S.D. AURORA OMBRIANO – UUNITED SESTO ASD

C.U. n. 33 datato 05.02.2026 del Giudice Sportivo Territoriale di Cremona

[OMISSIS]

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

ACCOGLIE

parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica irrogata al sig. Dossena Alberto da n. 6 (sei) gare effettive a n. 4 (quattro) gare effettive;

dispone la restituzione della tassa di reclamo se versata.

La decisione sarà pubblicata in. C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

Riunione del 05 marzo 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Ernesto Caracciolo (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società A.S.D. SUMIRAGHESE
Campionato 3°Categoria – Girone A
GARA del 08.02.2026 tra A.S.D. MONATE CALCIO – A.S.D. SUMIRAGHESE
C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Varese datato 12.02.2026

[OMISSIS]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico del calciatore MEDDE Mattia a 3 (tre) gare effettive.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

Reclamo della società A.S.D. CITTA' DI BRUGHERIO
Campionato 2°Categoria – Girone P
GARA del 08.02.2026 tra PIOLTELLESE 1967 FCD ASD – A.S.D. CITTA' DI BRUGHERIO
C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Milano datato 12.02.2026

[OMISSIS]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico dell'allenatore TIRIBOCCHI Simone fino al 05.03.2026.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

Reclamo della società ASD CITTA' GIARDINO MARASSI
Campionato Serie C Calcio a 5 Femminile - Girone A
GARA del 14.2.2026 – A.S.D. SFERALPINA – ASD CITTA' GIARDINO MARASSI
C.U. n. 72 del C.R.L datato 17.02.2026

[OMISSIS]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo proposto ed annulla la squalifica inflitta alla tesserata Guardo Alessia.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di sua ritenuta competenza in ordine alla condotta ascritta alla tesserata Guardo Francesca.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 13 novembre 2025 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Alessio Biraghi, Avv. Simona Desi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale

– **Prot. n. 10608/1141 p.f.i. 24/25 datato 18.07.2025**

– **a carico di:**

La società **ASD A.C. ARDOR LAZZATE**, a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 25, comma 3, e 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore che si trovava sugli spalti dell'impianto sportivo nel quale era da poco terminato l'incontro Ardor Lazzate – Pro Sesto del 6.4.2025 valevole per il girone B del campionato Allievi Elite Under 16, proferito all'indirizzo della squadra della società ospite la seguente testuale espressione: "avete vinto ma siete una squadra di merda" ; nonché ancora per avere lo stesso sostenitore della società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. proferito all'indirizzo del sig. J. P., padre del calciatore minorenni tesserato per la società Pro Sesto sig. J. N. P., la seguente testuale espressione: "negro di merda"; nonché ancora per avere una propria sostenitrice, moglie del direttore generale tesserato per la società A.C. Ardor Lazzate A.S.D. sig. Pierangelo Balzarotti, proferito all'indirizzo del sig. J. P. la seguente testuale espressione: " perché non se ne torna al suo paese?"., così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombenti di rito:

PREMESSO CHE

alla riunione del 13.11.2025 sono comparsi:

- per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli;
- per la società ASD A.C. Ardor Lazzate il Presidente Luca Lo Cicero;

Il rappresentante della Procura si riporta integralmente agli atti ed in particolare evidenza che, dagli elementi inseriti nel fascicolo istruttorio, emerge una descrizione completa ed esaustiva dei fatti occorsi e contestati, con particolare riconducibilità dei soggetti alla società Ardor Lazzate; la completa ricostruzione dei fatti occorsi porta quindi a ritenere accertata la responsabilità della società deferita e viene perciò chiesta l'applicazione della seguente sanzione:

per ASD A.C. Ardor Lazzate: € 2.000,00 di ammenda.

Il Presidente della società deferita precisa invece che le prove rappresentate dalla Procura Federale non solo non sono esaustive ma non identificherebbero neppure gli autori delle condotte contestate.

In particolare, risulta che gli asseriti destinatari degli insulti non solo non hanno sentito alcuna frase, ma sono venuti a conoscenza delle frasi solo de relato, tra l'altro senza contezza alcuna della fonte che le avrebbe informate.

Per ultimo, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sarebbero consumate le condotte contestate, la sig.ra Cattaneo (soggetto prevalente in relazione alle frasi asseritamente pronunciate) non era presente al campo, come non risulta presente da circa tre anni, a causa di una grave malattia che la affligge: risulta quindi inaccettabile la diffamazione posta a carico della società deferita.

Inoltre viene evidenziato che l'identificazione dei soggetti si è basata unicamente su una descrizione di caratteristiche fisiche che, come provato, risultano completamente differenti ed errate rispetto alle caratteristiche dei soggetti inspiegabilmente individuati: in realtà risulta addirittura che un soggetto (Balzarotti) veniva riconosciuto solo a seguito di una pacifica ritrattazione di quanto puntualmente specificato in precedenza (cfr. verbali audizione 11.07.2025): le dichiarazioni risultano quindi inventate.

Il rappresentante della Procura replica sottolineando l'univoca riconducibilità dei sostenitori alla società deferita, essendo irrilevante la puntuale identificazione degli stessi.

* * *

OSSERVA

Dall'esame degli atti istruttori emergono indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alla dubbia identificazione dei soggetti asseritamente responsabili delle condotte contestate.

Nello specifico, l'elemento determinante risultano le inconciliabili dichiarazioni della sig.ra P. (cfr. atti di indagini e, per ultimo, audizione del 11.07.2025) che paiono contraddittorie in quanto -in un primo momento- tese ad identificare con certezza un determinato soggetto sulla base di caratteristiche fisiche (tra l'altro

completamente diverse rispetto a quelle reali del sig. Balzarotti) e poi -in un secondo momento- basate su criteri completamente diversi ed assolutamente inconciliabili rispetto alla precedente versione: tanto risulta sufficiente per ritenere non attendibili le deposizioni della sig.ra P.

Risulta poi non contestato che la sig.ra Edda Cattaneo -afflitta da una grave patologia contro la quale sta combattendo da circa 3 anni- non risultava presente nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si sarebbe consumata la condotta contestata, come, in effetti, non risulta presentarsi presso il centro sportivo dallo stesso lungo tempo.

Invero, alla luce degli elementi di prova acquisiti ed esaminati, ritiene questo Tribunale Federale Territoriale, nonostante l'applicazione dei criteri per il raggiungimento degli standard probatori governati dal principio del "più probabile che non" (rispetto a quello del "oltre ogni ragionevole dubbio" che caratterizza invece il processo penale -per tutte: Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012, seguita da ampia conforme giurisprudenza tanto federale che esofederale), che non si possa ritenere raggiunto neppure quel grado di "probabile ragionevolezza" necessario per affermare la responsabilità della società deferita per le violazioni ascritte.

In conclusione, una riconducibilità meramente e vagamente indiziaria in capo alla società deferita con riferimento a condotte poste in essere da soggetti non meglio identificati non pare sufficiente per sanzionare la società.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

proscioglie

la società ASD AC ARDOR LAZZATE.

Manda alla segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

10. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

11. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

12. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 06.03.2026
